

Numero
4657

sl

0

Bellinzona
4 ottobre 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Consigliera federale
Elisabeth Baume-Schneider

Invio per posta elettronica:
vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch

Procedura di consultazione

Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Gentile Consigliera federale,
Gentili signore e signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione avviata il 21 giugno 2023 riguardante la modifica dell'art. 30a dell'Ordinanza sull'aiuto agli stranieri ammessi alla permanenza (OASA).

La modifica dell'art. 30a dell'OASA mira a consentire alle persone richiedenti l'asilo respinte e alle persone prive di documenti di svolgere una formazione professionale iniziale anche se non dispongono di uno status di soggiorno valido in Svizzera. Le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno sono adattate come segue:

- le persone richiedenti l'asilo respinte e le persone prive di documenti hanno seguito l'obbligo scolastico ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera (in precedenza per cinque anni). La partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lavorativa è sempre considerata come periodo di obbligo scolastico. La durata minima del soggiorno in Svizzera rimane fissata a cinque anni;
- le richiedenti e i richiedenti asilo presentano la loro domanda entro due anni dalla fine del loro obbligo scolastico (in precedenza nell'anno successivo).

Il Cantone Ticino accoglie favorevolmente questa modifica e si chiede però che al Cantone venga riconosciuto un contributo per il maggior costo. Le ragioni sono le seguenti:

- i criteri stabiliti dal Tribunale federale sono validi per tutti i tipi di casi di rigore. Pertanto, questa modifica legislativa, che riguarda solo il periodo di frequenza scolastica minima necessario, non implicherà adeguamenti agli altri criteri fissati per l'ottenimento di un permesso di dimora B per casi di rigore in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrl. Questo aspetto è di particolare importanza poiché verrà così mantenuto un filtro che permetterà di evitare l'ottenimento di un permesso di dimora B da parte di coloro che procrastinano abusivamente il loro soggiorno regolare in Svizzera ai fini

RG n. 4657 del 4 ottobre 2023

- dell'ottenimento di un'autorizzazione per meri motivi economici senza disporre dei presupposti per essere riconosciuti quale caso di rigore;
- la formazione professionale svizzera rappresenta un'eccezione a livello internazionale. Di norma non è possibile proseguire l'apprendistato avviato qui nel paese d'origine. Pertanto, ogni investimento in formazione è perduto se la persona deve lasciare la Svizzera durante il corso dell'apprendistato. La sicurezza giuridica è fondamentale agli occhi delle aziende: in questo modo le aziende che investono nella formazione e integrazioni avranno la possibilità di accompagnare il giovane o la giovane fino al diploma;
 - non da ultimo, sin dal 2012 il Cantone Ticino ha investito diverse risorse nell'implementazione del suo Programma d'integrazione cantonale, prevedendo importanti misure volte a favorire la formazione e quindi l'occupazione di persone con statuto di rifugiato e più in generale straniere. Numerosi partner istituzionali, associazioni e autorità locali, nonché comuni, collaborano in questo dispositivo. Con il PIC 3 (2024-27) il Cantone intende intensificare il suo ruolo di promozione dei percorsi di formazione. Garantire stabilità alla formazione professionale sin dallo statuto di richiedente l'asilo, contribuisce ad assicurare maggiore coerenza ed efficacia alle misure dell'ambito lavoro previste all'interno del futuro PIC.

Dal lato finanziario rileviamo che allo stato attuale per i Cantoni non è ancora dato a sapere quale sarà l'entità dei numeri di domande a loro presentati a seguito dell'allentamento delle condizioni di ammissione attuali. Pertanto non è ancora possibile quantificare la ripercussione di questa modifica a livello cantonale sia in termini di costi del personale impiegato per l'esame dei casi sia per le spese amministrative derivanti.

Sempre da un punto di vista finanziario andrebbe però anche considerato il maggiore costo che i Cantoni devono prendersi a carico estendendo la possibilità di procedere con la formazione e quindi anche del periodo di permanenza a beneficio dell'aiuto d'urgenza. Diversamente rispetto alle persone che ottengono lo statuto di rifugiato o un'ammissione provvisoria, in questi casi il Cantone riceve infatti unicamente un forfait (*una tantum*) a copertura dei propri costi. Per queste situazioni andrebbe a nostro avviso riconosciuto un contributo ricorrente mensile per tutti i membri della famiglia e, per la persona che sta effettuando il percorso di formazione, anche un forfait per l'integrazione.

Vogliate gradire, gentile signora Consigliera federale, gentili signore e signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Direzione Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet